



COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

ORD. N. 20
Prot. n. vedi a lato

Zogno, 21 maggio 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO CON LA PRESENZA DI TUTTI GLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza sanitaria globale in relazione all'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 "ulteriori misure per la prevenzione della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";

RICHIAMATI:

- l'allegato 5, punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 del DPCM 26 aprile 2020;
- l'allegato 17, commercio al dettaglio su aree pubbliche, del DPCM 17 maggio 2020;
- l'allegato 1 "nuovo coronavirus SARS-COV-2 – Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive" e relative schede tecniche dell'Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 15 del 18/03/2020 di sospensione del mercato settimanale del sabato sino al 03/04/2020;
- n. 18 del 29/04/2020 di riapertura del mercato settimanale del sabato per le sole attività alimentari a decorrere dal 02/05/2020;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla riapertura, a tutti gli operatori titolari di posteggio, del mercato settimanale del sabato a decorrere dal 23 maggio 2020 con l'adozione di specifiche misure salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria compreso il rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

VISTI:

- gli art. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del D. Lgs. n. 112/1998 che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, prevedono che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per quanto in premessa indicato è consentito lo svolgimento del mercato settimanale nel giorno di **SABATO** a decorrere dal **23 MAGGIO 2020** con la presenza di tutti gli operatori, che occuperanno il posteggio di cui sono titolari, garantendo la distanza di almeno un metro, con l'osservanza delle seguenti misure di prevenzione:

- il perimetro esterno dell'area di mercato sarà delimitato con transenne e nastro bicolore per la creazione di un varco di accesso separato da quello in uscita dall'area stessa;
- sospensione della "spunta", per motivi tecnico-organizzativi. Gli eventuali posti non occupati saranno utilizzati per una migliore distribuzione dei banchi presenti;
- l'accesso all'area per gli operatori del mercato sarà consentito dalle ore 7,00 con orario di mercato dalle ore 8,00 alle ore 12,30;
- la capienza massima di persone presenti contemporaneamente all'interno dell'area non potrà essere superiore a 122, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi occupati (compreso produttore agricolo);
- l'inibizione dell'accesso all'area per le persone (clienti ed operatori) aventi una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C;
- **per gli operatori:**
 - pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - distanziamento tra gli operatori di almeno un metro anche durante le operazioni di carico e scarico;
 - in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione dei clienti guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
 - utilizzo delle mascherine;
 - accesso a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a sistemi di pagamento
- **per i clienti:**
 - mantenimento delle distanze interpersonali e distanziamento di almeno 1 metro;
 - accesso a sistemi di disinfezione delle mani;
 - utilizzo delle mascherine;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale, e ne viene data la massima diffusione.

Si dà atto che:

- la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo;
- copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Zogno;
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso alle Associazioni di Categoria ed ai titolari di posteggio nel mercato settimanale;

- Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla struttura Comunale di Protezione Civile – Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Bergamo;
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso all' ATS competente;

La Polizia Locale di Zogno e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto Lgs 2 luglio 2010 n. 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL SINDACO
(Selina O. Fedi)

Selina O. Fedi